

Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio

a mezzo posta elettronica

Roma, lì 2 dicembre 2020

Oggetto: decreto Ristori quater

Con il presente documento lo Studio De Marco, nell'ambito dei propri servizi professionali, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a **garantire la corretta applicazione delle disposizioni del decreto Ristori quater**.

In particolare si affrontano le **disposizioni emanate con il "Decreto Ristori quater" (DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157 – "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)** in materia di agevolazioni tributarie, in particolare attinenti allo slittamento delle scadenze fiscali e contributive, nonché di sostegno alle imprese, all'economia e al lavoro relativamente alle categorie maggiormente colpite dalle recenti misure di contenimento della Pandemia da Coronavirus.

* * * * *

La nostra è una **instant brochure** per dare un immediata informativa alla Clientela sulle più rilevanti novità emanate con il "Decreto Ristori quater" in materia di sostegno all'economia.

* * * * *

La consapevolezza, un nuovo senso di comunità e l'impegno di tutti sono indispensabili.

Nella certezza che la pandemia da Covid-19 diventerà, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni

Studio De Marco

dott. Ottavio De Marco



dott.ssa Giulia Giacometti



Sintesi

Il DECRETO-LEGGE del 30 novembre 2020, n. 157 – “*Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, già ribattezzato **decreto Ristori quater** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020. Il provvedimento emanato dal Governo contiene un pacchetto di misure in ambito tributario, contributivo e sociale.

In particolare sono previste proroghe e/o sospensioni relative alle scadenze fiscali e contributive, ed interventi di sostegno economico per le attività maggiormente penalizzate dalle recenti restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19.

Tra le novità più attese ci sono infatti quelle previste in materia di scadenze fiscali e contributive, per le quali viene in breve previsto quanto segue:

- ✓ proroga del termine di versamento del secondo acconti di Irpef, Ires e Irap;
- ✓ sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte, imposta sul valore aggiunto (IVA), contributi previdenziali e assistenziali;
- ✓ proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP;
- ✓ proroga dei termini relativi alle definizioni agevolate;
- ✓ individuazione dei soggetti esenti dal versamento della II rata IMU.

In materia di sostegno alle imprese, all’economia e al lavoro, il decreto Ristori quater prevede una nuova **indennità una tantum di Euro 1.000** per:

- ✓ Gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ Gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- ✓ Gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente;
- ✓ Gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Ai lavoratori del settore sportivo viene invece riconosciuta un’**indennità di Euro 800**, che sarà erogata da Sport e Salute S.p.a. e ne avranno diritto i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione con:

- ✓ Coni;
- ✓ Comitato Italiano Paraolimpico;
- ✓ Federazioni Sportive Nazionali;
- ✓ Discipline Sportive Associate;
- ✓ Enti di Promozione Sportiva;
- ✓ Società e Associazioni sportive dilettantistiche.

Viene inoltre esteso ad altri operatori economici il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 137/2020 (c.d. “*Decreto Ristori*”): l’indennizzo spetta ora anche a coloro che esercitano, come attività prevalente, una di quelle richiamate nell’allegato 1 al Decreto Ristori quater, con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 (tra le quali diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori).

* * * * *

Con la presente informativa si affrontano le novità introdotte dal “Decreto ristori quater” in materia di sostegno alle imprese ed all’economia.

La circolare sulle principali novità introdotte dal “Decreto Ristori quater” fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/



<https://t.me/SudioDeMarco>



<p>Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP</p> <p>(Art. 1)</p>	<p>Disposizioni in materia fiscale e contributiva</p> <p>Come anticipato dal MEF con il comunicato stampa di venerdì 27 novembre 2020, il testo del decreto Ristori quater prevede una proroga del versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap, così come di seguito brevemente esposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione; ✓ dal 30 novembre al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; ✓ dal 30 novembre al 30 aprile per imprese che svolgono le attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per le imprese che svolgono attività di ristorazione in zona arancione, a prescindere dal volume del fatturato e dall'andamento dello stesso. <p>Per i non titolari di partita IVA, la scadenza delle imposte sui redditi resta quella del 30 novembre 2020. La pubblicazione tardiva del decreto Ristori quater ha pertanto esposto i contribuenti esclusi dalla proroga, e che hanno omesso di pagare il secondo acconto entro il 30 novembre, alle sanzioni per mancato versamento delle imposte dovute.</p> <p>L'articolo 13 del Decreto legislativo n. 471/1997 fissa al 30% la sanzione minima dovuta in caso di omesso versamento delle imposte sui redditi, con possibilità di riduzione per effetto del ravvedimento operoso.</p>
--	---

Il calendario viene pertanto così ridefinito:

DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO II° ACCONTO IRES, IRPEF, IRAP			
Fonte	Chi	Dove	Nuovo termine
Decreto Ristori-quater	Tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Tutto il territorio nazionale	10.12.2020
Articolo 98 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto)	Soggetti Isa che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019	Tutto il territorio nazionale	30.04.2021
Articolo 6 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis)	Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell'allegato 1 Decreto Ristori e 2 Decreto Ristori bis	Zona rossa	
Articolo 6 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis)	Soggetti Isa che esercitano l'attività di gestione di ristoranti	Zona arancione	
Articolo 6 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis)	Imprese non Isa con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019	Tutto il territorio nazionale	
Decreto Ristori-quater	Imprese non Isa che operano nei settori economici individuati nell'allegato 1 Decreto Ristori e 2 Decreto Ristori bis	Zona rossa	
Decreto Ristori-quater	Imprese non Isa che esercitano l'attività di gestione di ristoranti	Zona arancione	

<p>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (Art. 2)</p>	<p>Sospensione dei versamenti</p> <p>L'articolo 2 del Ristori quater – (D.L. 157/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30.11.2020), ha previsto la sospensione di alcuni versamenti fiscali/previdenziali da effettuare in via ordinaria nel mese di dicembre 2020, per determinate categorie di contribuenti e al verificarsi di determinate condizioni. I versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di "sospensione" sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ IVA periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza fissata al 16.12.2020); ✓ acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo); ✓ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza fissata al 16.12.2020); ✓ contributi previdenziali e assistenziali (scadenza fissata al 16.12.2020). <p>I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in un'unica soluzione entro il 16.03.2021; ✓ con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16.03.2021. <p>I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono coloro che esercitano attività d'impresa, arte o professione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro; • diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019; ✓ indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall'articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020; ✓ con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse", come da ultimo individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26/11/2020; ✓ rientranti nei settori economici indicati nell'Allegato 2 al D.L. 149/2020 o che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020. <p>Si evidenzia che il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ha fatto rientrare le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia tra le zone arancioni; ✓ ha fatto rientrare le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte tra le zone rosse.
<p>Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte su redditi e Irap (Art. 3)</p>	<p>Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.</p>
<p>Proroga termini definizioni agevolate (art. 4)</p>	<p>Il Decreto Ristori quater prevede inoltre una ulteriore proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021.</p> <p>In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.</p>

<p>Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche (art. 6)</p>	<p>Con l'art. 6 del Decreto Ristori quater pubblicato in GU n 297 del 30 novembre 2020 alcune categorie di agenti di commercio rientrano nella platea dei contribuenti cui spetta il contributo a fondo perduto già previsto dall'art. 1 del DL 137/2020 noto come Decreto Ristori, già ampliata dal Ristori bis.</p> <p>Per beneficiare del contributo è necessario che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore a due terzi dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. Per chi ha aperto la partita IVA dal 1 gennaio 2019 e che ha già beneficiato del contributo a maggio, l'importo del nuovo contributo è pari alla percentuale (indicata nella tabella sotto riportata) applicata agli importi minimi (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti).</p> <p>Per gli agenti che avevano già chiesto il contributo ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020, il contributo sarà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Di fatto verrà accreditato sul c/c indicato nella richiesta inviata precedentemente. Per gli altri sarà necessario presentare istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. L'importo del contributo sarà calcolato sulla base dei dati forniti nell'istanza.</p> <p>Le scadenze</p> <p>Le domande di contributo relative al Ristori e Ristori bis si possono presentare fino al 15 Gennaio 2021 e con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020 n. 358844 sono state definite le modalità e i termini di presentazione dell'istanza nonché il Modello con le relative istruzioni. Si presume pertanto che valgano le medesime regole per i beneficiari del Ristori Quater.</p>
--	--

I codici ATECO degli Agenti di Commercio che riceveranno i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Ristori quater e contenute nella Tabella dell'allegato 1:

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti simili	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti simili	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%
461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

Sono state apportate una serie di modifiche – alcune a carattere definitivo, altre temporanee – all'istituto della **dilazione dei ruoli**.

Di seguito le nuove regole previste a regime, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori quater, cioè dal 30 novembre 2020:

- ✓ dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all'eventuale decadenza della richiesta, sono **sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche** (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza) e **non possono essere avviate nuove procedure esecutive**;
- ✓ non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta;
- ✓ **il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l'estinzione delle procedure esecutive già avviate**, sempreché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Invece, con carattere temporaneo, per le sole istanze presentate fino al **31 dicembre 2021**:

- ✓ è innalzata da Euro 60.000,00 a Euro 100.000,00 la soglia dell'importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria;
- ✓ si determina la **decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate** (invece che le ordinarie cinque), anche non consecutive. Di fatto, si tratta del prolungamento della disposizione dettata dal decreto "Cura Italia" (articolo 68, comma 2-ter, D.L. n. 18/2020), in base alla quale, per le dilazioni in essere all'8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era già stato previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive;
- ✓ i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell'inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento sancito dal decreto "Cura Italia" (articolo 68, commi 1 e 2-bis, D.L. 18/2020) è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una **nuova richiesta di rateazione** entro il 31 dicembre 2021, senza dover prima saldare le rate già scadute, come invece ordinariamente richiesto dalla norma;
- ✓ la disposizione che consente di accordare **nuove dilazioni** in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si determina l'inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l'efficacia delle rottamazioni uno e due (prima era previsto solo per la rottamazione ter).

Il decreto Ristori quater prevede, pertanto, la possibilità per i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateizzazione la possibilità di accedere a nuovi piani di dilazione, senza aver pagato le vecchie rate scadute (è così possibile accorpate debiti vecchi e nuovi), presentando domanda entro il 31.12.2021.

Possibilità prevista anche per i debitori decaduti dalla rottamazione uno (articolo 6 del DI 193/2016) e due (articolo 1 del DI 148/2017) alla data del 31 dicembre 2019, i quali sono ammessi alla richiesta di una nuova rateazione, alla pari di quanto era già stato previsto per i decaduti dalla rottamazione ter. In queste ipotesi non è neanche prevista una data limite per la presentazione della domanda.

*Individuazione dei
soggetti esenti dal
versamento della II
rata IMU
(art. 8)*

IMU

Il decreto Ristori quater modifica nuovamente le previsioni in materia di **eliminazione del saldo IMU 2020**.

L'esenzione dal pagamento della seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020 si applica non più a patto che l'utilizzatore coincida con il proprietario dell'immobile, ma con il **soggetto passivo d'imposta**.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Pertanto, alla luce di quanto previsto, sono esentati dal versamento i seguenti beni immobili:

1. adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali e gli immobili degli stabilimenti termali;
2. rientranti nella categoria catastale D/2 (**alberghi** e **pensioni** con fini di lucro) e relative pertinenze, o adibiti ad **agriturismi**, a **villaggi turistici**, ad **ostelli della gioventù**, a **rifugi di montagna**, a **colonie marine e montane**, ad **affittacamere** per brevi soggiorni, a **case e appartamenti per vacanze**, a **bed & breakfast**, a **residence** e a **campeggi**;
3. rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese **esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**;
4. rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**;
5. destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club e simili**;
6. quelli in cui si svolgono le attività economiche rientranti **nell'allegato 1 al Decreto Ristori**;
7. quelli in cui si svolgono le attività economiche rientranti **nell'allegato 2 al Decreto Ristori-bis, se con sede in zona rossa**.

Nei casi di cui ai numeri 1 e 3 per godere dell'esonero è necessario essere gestori dell'attività esercitata sull'immobile che gode del beneficio.

Non è stata prevista, invece, una proroga generalizzata della scadenza.



NUOVO CALENDARIO FISCALE			
Scadenza	Chi	Dove	Nuovo termine
Versamento II acconto IRES, IRPEF, IRAP	Tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Tutto il territorio nazionale	10.12.2020
Versamento II rata IMU	Tutti i contribuenti non interessati dalle esclusioni introdotte con i decreti anti Covid	Tutto il territorio nazionale	16.12.2020
Rate "rottamazione ter e saldo e stralcio"	Tutti i soggetti che hanno acceduto a tali istituti	Tutto il territorio nazionale	01.03.2021
Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute all'addizionale regionale e comunale, dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali	Imprese con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019	Tutto il territorio nazionale	16.03.2021
	Imprese che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019.	Tutto il territorio nazionale	
	Ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020	Tutto il territorio nazionale	
	Imprese che esercitano l'attività di gestione di ristoranti	Zone arancione e rossa	
	Imprese che operano nei settori economici individuati nell' allegato 2 Decreto Ristori bis	Zona rossa	
Versamento II acconto IRES, IRPEF, IRAP	Soggetti Isa che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019	Tutto il territorio nazionale	30.04.2021
	Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell' allegato 1 Decreto Ristori e 2 Decreto Ristori bis	Zona rossa	
	Soggetti Isa che esercitano l'attività di gestione di ristoranti	Zona arancione	
	Imprese non Isa con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019	Tutto il territorio nazionale	
	Imprese non Isa che operano nei settori economici individuati nell' allegato 1 Decreto Ristori e 2 Decreto Ristori bis	Zona rossa	
	Imprese non Isa che esercitano l'attività di gestione di ristoranti	Zona arancione	

Sostegno al lavoro, alle imprese ed all'economia

Il Ristori quater rinnova i **bonus di Euro 1.000** riconosciuti dal primo decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in vigore dal 29 ottobre 2020) a specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro a causa del COVID-19, secondo il meccanismo del doppio binario che distingue tra lavoratori che hanno e che non hanno fruito dell'indennità in precedenza. Per i primi, il riconoscimento avviene d'ufficio; per i secondi, su domanda.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

Viene erogata una nuova **indennità una tantum di Euro 1.000 agli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Hanno diritto alla nuova indennità dell'importo di 1.000 euro i lavoratori che ne **hanno già beneficiato con il decreto Ristori** (*articolo 15 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137*), ovvero lavoratori:

- ✓ stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- ✓ dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- ✓ intermittenti;
- ✓ autonomi occasionali;
- ✓ incaricati alle vendite a domicilio;
- ✓ dello spettacolo;
- ✓ a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per coloro che invece **non hanno beneficiato del bonus del decreto Ristori**, si apre una nuova chance con il decreto Ristori quater in particolare per le seguenti categorie:

- 1. lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl;
- 2. lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. Anche in questo caso, i lavoratori non devono essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né dell'indennità di disoccupazione NASpl;
- 3. lavoratori dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- 4. lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater;
- 5. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere sempre alla data di entrata in vigore del Ristori quater e che siano già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata (*articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*), con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

6. incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del Ristori quater e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, alla data di presentazione della domanda, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nonché titolari di pensione.

A questi lavoratori si aggiungono poi i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Per avere diritto all'indennità onnicomprensiva pari ad Euro 1.000 devono essere in possesso cumulativamente dei seguenti **requisiti**:

- ✓ titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- ✓ titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- ✓ assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

L'indennità di 1.000 euro spetta infine ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni **lavoratori dello spettacolo** con almeno:

- ✓ 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
- ✓ 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Ristori quater, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Indennità a favore dei lavoratori sportivi

Il decreto Ristori quater riconferma anche per il **mezzogiorno di dicembre 2020** e nella misura di **Euro 800** (come previsto dal decreto Ristori) l'indennità, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., è esentasse e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, delle prestazioni di cui al Cura Italia (*articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44*), dei redditi da lavoro autonomo (*articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 compresi i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*), nonché ai percettori di pensioni di ogni genere e degli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Ai lavoratori già beneficiari dell'indennità in base ai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori, l'indennità pari a Euro 800 è erogata anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di presentazione di ulteriore domanda.

Gli altri lavoratori saranno invece tenuti a presentare apposita domanda online.

Ristoro fiere e congressi e internazionalizzazione

Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i **ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi**, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio.


Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti.

Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.



Studio De Marco © 2020 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.



dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

